

## **ORAC – Organismo Regionale per le Attività di Controllo**

### **Osservazioni sulla bozza di decreto avente ad oggetto:**

#### **APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZO DELLE DONAZIONI PERVENUTE A REGIONE LOMBARDIA PER SOSTENERE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL VIRUS COVID 19**

1. La doppia veste del Presidente della Regione e la necessaria distinzione dei fondi in base alla titolarità degli stessi.

La bozza esaminata riguarda un provvedimento che verrebbe assunto dal Presidente *“in qualità di soggetto attuatore per la gestione dell'emergenza Covid-19 in Lombardia”*.

Tra le norme richiamate l'art. 3 dell'OCDPC 639/2020 autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai soggetti attuatori. Ai fini della movimentazione delle somme raccolte si prevede il loro versamento nella contabilità speciale attivata presso la Tesoreria dello Stato di Milano, in esecuzione della nota prot. 34153 della Ragioneria Generale dello Stato.

Il documento non affronta la questione della doppia veste che il Presidente della Regione ha nella vicenda in esame e della diversa natura e titolarità delle somme impiegate nell'emergenza.

Doppia veste che invece ha conseguenze importanti proprio in tema di utilizzo e rendicontazione dei fondi.

Con la nomina a “*soggetto attuatore*” il Presidente della Regione diviene organo straordinario dell’organizzazione della Protezione civile di cui è titolare lo Stato.

Nel Decreto di nomina del 23.02.2020 nelle premesse è richiamato l’art. 1, comma 3, della Ordinanza n. 630/2020, il quale prevede “*che le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché l’attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna*”.

La rendicontazione dei fondi che provengono da questi stanziamenti avviene secondo la disciplina prevista dall’art. 27, comma 4, del Codice della protezione civile (D. Lgs. n. 1/2018), espressamente richiamato dall’art. 3, comma 2, dell’OCDPC n. 639/2020. Detto art. 27, al comma 3, prevede che: “*Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziare a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze*”.

L’art. 4 della Ordinanza sopra richiamata autorizza il Dipartimento a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri “*anche per l’eventuale successivo trasferimento*

*sulle contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori di cui all'art.3*".

Rileva poi l'art. 99 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che:

- al comma 1, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza;

- al comma 5 dispone in materia di movimentazione e rendicontazione separata, prevedendo che ogni P.A. disponga di un conto dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità e successiva pubblicazione su sito internet a fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle liberalità.

Il quadro normativo è poi completato dall'art. 3 della L.R. n. 4/2020, che nel dettare disposizioni urgenti in materia contabile, richiama e fa salvo quanto previsto dalle richiamate ordinanze del Dipartimento della protezione civile e dall'art. 99 del D.L. n. 18/2020.

\*\* \*\*

In considerazione di quanto sopra si raccomanda che:

- a) la contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato di Milano, di cui è intestatario il Presidente della Regione in veste di "soggetto attuatore", venga utilizzata esclusivamente per le somme eventualmente pervenute a tale titolo e che solo per esse siano attuate le modalità di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del Codice della protezione civile;
- b) per tutte le somme pervenute alla Regione e agli enti del sistema regionale siano utilizzati conti correnti dedicati e la

rendicontazione avvenga secondo quanto previsto dall'art. 99 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 3, comma 6, della L.R. n. 4/202020.

Una diversa soluzione applicativa dovrebbe, se del caso, essere sottoposta a previa approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

\*\* \*\*

## 2. Le regole di utilizzo.

Negli allegati A e B del documento in esame sono indicate regole e criteri di utilizzo, rispettivamente per le donazioni finanziarie e per le donazioni in natura.

Le indicazioni fornite sembrano peraltro estremamente generiche, tali da non fornire un effettivo indirizzo agli enti e alle strutture beneficiarie delle donazioni.

La bozza del Decreto risulta infatti carente della enunciazione di criteri oggettivi e predeterminati per la individuazione, da parte della Regione, degli enti e delle strutture sanitarie che dovrebbero beneficiare delle elargizioni. Neppure risultano indicati i criteri, sia pure di massima, con i quali saranno quantificate le somme destinate ai singoli beneficiari finali; né risultano previste specifiche modalità di controllo sulla destinazione effettiva delle somme di denaro rispetto agli scopi perseguiti.

Sullo stesso piano emerge, infine, l'assenza di ogni rinvio ad attività attuative ad opera del livello gestionale, salva l'attribuzione al Direttore del bilancio dei compiti di rendicontazione.

Al riguardo si propone:

- il censimento delle raccolte fondi in corso in ambito SIREG;
- la nomina di soggetti incaricati di verificare le procedure di movimentazioni delle donazioni;
- l'individuazione delle modalità di coordinamento degli Enti del SIREG con la Regione per gli utilizzi delle elargizioni;
- l'emanazione di un Regolamento regionale sulle donazioni finanziarie.